Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 31 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. **1210**.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Riconosciuta la particolare necessità di inserire la tabella dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in sociologia dell'Università di Trento nell'ordinamento didattico universitario;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, in corso di registrazione, con il quale la facoltà di sociologia è stata inserita nella tabella II dell'ordinamento didattico universitario;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che il corso di laurea in sociologia, istituito presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento, è strutturato con discipline fondamentalmente diverse dal corso di laurea in sociologia - tabella XV-*bis*, istituito presso la facoltà di lettere e filosofia e di magistero;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Dopo la tabella IV, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è inserita la tabella di cui al presente decreto, che assume il numero IV-*bis*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1981
Registro n. 76 Istruzione, foglio n. 386

ALLEGATO
TAB. IV-*bis*

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA

Laurea in sociologia

Art. 1.

Il corso di studi si divide in due bienni.

Gli insegnamenti del primo biennio hanno carattere generale e istituzionale e quelli del secondo biennio hanno carattere specifico o monografico.

Gli uni o gli altri si dividono in obbligatori e complementari; annuali e semestrali. Due insegnamenti semestrali corrispondono ad un insegnamento annuale.

Art. 2.

Il primo biennio, propedeutico, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori di carattere generale o istituzionale:

1) istituzioni di sociologia I;
2) istituzioni di sociologia II;
3) antropologia culturale;
4) storia delle istituzioni sociali e politiche;
5) storia economica;
6) matematica generale;
7) statistica;
8) psicologia generale;
9) psicologia sociale;
10) economia;
11) istituzioni di diritto privato;
12) istituzioni di diritto pubblio;
13) dottrine giuridiche;
14) lingua inglese I.

Art. 3.

Il secondo biennio, progredito, comprende:

a) i seguenti insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti:

1) storia del pensiero sociologico;
2) dottrine sociali moderne;
3) metodologia delle scienze sociali;
4) matematica per le scienze sociali;
5) statistica per la ricerca sociale;
6) politica economica;

b) un equivalente di tre insegnamenti annuali che tutti gli studenti devono scegliere tra gli insegnamenti complementari, impartiti dalla facoltà, scelti fra i seguenti:

1) antropologia culturale (cultura e personalità);
2) antropologia economica;
3) antropologia religiosa;
4) antropologia sociale;
5) demografia;
6) diritto amministrativo;
7) diritto costituzionale italiano e comparato;
8) diritto del lavoro;
9) diritto della previdenza sociale;
10) diritto delle Comunità europee;
11) diritto dell'economia;
12) diritto internazionale;
13) diritto sindacale;
14) econometrica;
15) economia (corso monografico);
16) economia agraria;
17) economia aziendale;
18) economia bancaria;
19) economia industriale;
20) economia dell'istruzione;
21) economia del lavoro;
22) economia pubblica;
23) elaborazione automatica dei dati;

24) elementi di criminologia;
25) epistemologia e metodologia;
26) filosofia della scienza;
27) filosofia della storia;
28) filosofia del diritto;
29) filosofia del linguaggio;
30) forme elementari di società;
31) lingua inglese II;
32) lingua francese I;
33) lingua francese II;
34) lingua tedesca I;
35) lingua tedesca II;
36) lingua russa;
37) linguistica generale;
38) logica;
39) logica dei sistemi normativi;
40) metodologia delle scienze sociali (corso monografico);
41) modelli matematici per sociologi;
42) organizzazione internazionale;
43) pedagogia;
44) pianificazione ed organizzazione territoriale;
45) programmazione economica;
46) psicologia applicata;
47) psicologia dinamica;
48) psicologia dell'età evolutiva;
49) psicologia del lavoro;
50) psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;
51) psicologia della propaganda;
52) scienza dell'amministrazione;
53) scienza della politica;
54) scienza delle finanze;
55) semiologia culturale;
56) sistemi economici comparati;
57) sistemi giuridici comparati;
58) sistemi politici comparati;
59) sistemi sociali comparati;
60) sociologia delle comunicazioni;
61) sociologia dell'educazione;
62) sociologia del diritto;
63) sociologia della famiglia;
64) sociologia dei fenomeni politici;
65) sociologia dei fenomeni tecnologici;
66) sociologia del lavoro;
67) sociologia dell'organizzazione;
68) sociologia dei processi culturali, conoscitivi e normativi;
69) sociologia urbano-rurale;
70) sociologia delle relazioni industriali;
71) sociologia della religione;
72) storia dei partiti e dei movimenti politici;
73) storia della chiesa;
74) storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche;
75) storia delle dottrine economiche;
76) storia moderna;
77) storia del sindacalismo;
78) storia dell'agricoltura;
79) storia della filosofia;
80) storia dell'amministrazione pubblica;
81) storia della scienza;
82) storia delle dottrine politiche;
83) storia dell'industria;
84) storia delle religioni;
85) storia contemporanea;
86) storia del diritto moderno contemporaneo;
87) storia economica contemporanea;
88) sviluppo economico;
89) tecniche psicometriche;
90) tecniche di ricerca sociale;
91) tecnologia dell'apprendimento;
92) urbanistica.

Art. 4.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi di lezioni e le esercitazioni a questi connesse e aver superato esami per l'equivalente di ventitre insegnamenti annuali.

Art. 5.

L'esame di laurea consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione scritta, o tesi che deve svolgersi in modo originale su un tema, scelto dal candidato ed approvato dal professore ufficiale;

b) nella discussione della dissertazione o tesi;

c) nella esposizione e discussione di una tesina con carattere di ricerca empirica se la dissertazione, o tesi, è teorica e di ricerca teorica se la dissertazione, o tesi, è empirica.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. **1211.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università libera di Trento e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 23, relativo al corso di laurea in matematica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

geometria III;
analisi matematica III;
algebra II;
biomatematica;
analisi numerica.

Art. 2.

All'art. 24, relativo al corso di laurea in fisica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

fisica molecolare;
teoria dei campi;
didattica della fisica;
elettronica quantistica.

Art. 3.

All'art. 27, relativo al corso di laurea in economia politica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

diritto privato comparato;
diritto penale commerciale;
diritto delle Comunità europee;
economia monetaria internazionale;
economia montana e forestale;
finanza aziendale;
finanza degli enti locali;
matematica finanziaria e attuariale;
ricerca operativa;
ragioneria pubblica;
statistica;
statistica aziendale;
statistica economica;
sistemi informativi;
sistemi economici comparati;
economia monetaria e creditizia;
economia del settore pubblico;
revisione e certificazione di bilancio.

Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:

metodi di ricerca operativa;
psicologia sociale;
sistemi economici e sociali comparati;
storia contemporanea;
storia della statistica;
teoria e politica monetaria internazionale.

Art. 4.

Dopo l'art. 28, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del diploma in statistica:

Art. 29. — E' istituita presso la facoltà di economia e commercio uno scuola di statistica, diretta al conferimento del diploma in statistica. Essa ha la durata di due anni.

Art. 30. — *Insegnamenti fondamentali*:

1) elementi di matematica;
2) statistica;
3) statistica economica - corso elementare;
4) statistica giudiziaria (semestrale);
5) statistica sociale (semestrale);
6) antropometria (semestrale);
7) statistica sanitaria (semestrale);
8) sociologia generale;
9) demografia;
10) geografia politica ed economica.

Insegnamenti complementari:

1) economia politica - corso elementare;
2) istituzioni di diritto privato;
3) istituzioni di diritto pubblico;
4) statistica metodologica;
5) calcolo delle probabilità;
6) statistica aziendale e analisi di mercato;
7) controllo statistico delle qualità e statistica industriale;
8) programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti;
9) teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;
10) sistemi informativi;
11) diritto regionale e degli enti locali;
12) finanza degli enti locali;
13) matematica finanziaria e attuariale;
14) economia d'azienda.
15) geometria analitica;
16) economia regionale.

Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria e statistica sociale e quelli, pure semestrali, di antropometria e statistica sanitaria comportano rispettivamente esami unici.

L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà dalla quale è rilasciato il diploma in statistica.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due complementari.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 32 è modificato nel senso che dopo la parola « istituti scientifici » sono inserite le seguenti « , dei dipartimenti ».

Nello stesso articolo il secondo comma è modificato nel senso che dopo le parole « all'istituto » sono inserite le seguenti « , al dipartimento ».

Art. 6.

L'art. 53 è sostituito dal seguente:

Qualora vengano temporaneamente a trovarsi assegnati alle facoltà meno di tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del con-

siglio di amministrazione, procede alla costituzione di un comitato ordinatore integrando il numero dei professori di ruolo con la nomina di tante unità quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre.

Al comitato ordinatore sono attribuite le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e il regolamento demandano al consiglio di facoltà.

I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo assegnati alle singole facoltà sono aggregati al rispettivo comitato ordinatore. Detti comitati cessano dalle loro funzioni allorquando alla rispettiva facoltà risultano assegnati almeno tre professori di ruolo.

I professori chiamati a far parte del comitato ordinatore non possono comunque restare in carica per un periodo di tempo superiore a due anni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1981
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 385

LEGGE 10 agosto 1981, n. **490**.

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, concernente adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, concernente adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 10 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA —
LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 1981.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo del 20 agosto 1981, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco è stato elevato da L. 186 a L. 232;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto ministeriale del 20 luglio 1979, modificato con decreto ministeriale del 9 dicembre 1980;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (Totip), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), è modificato come segue:

Art. 5 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 232 ».

Art. 5 - *il terzo periodo del primo comma è sostituito* dal seguente:

« Il concorrente è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 18 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1981

Il Ministro: FORMICA

(5227)

DECRETO 31 agosto 1981.

Modificazioni al regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto (Enalotto).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo del 20 agosto 1981, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco è stato elevato da L. 186 a L. 232;

Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1957, modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960, del 25 marzo 1963, del 15 gennaio 1971, del 18 giugno 1971, del 2 luglio 1974, del 5 luglio 1975, del 29 luglio 1975, del 27 dicembre 1977, del 24 novembre 1979 e del 9 dicembre 1980;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato « Enalotto », è modificato come segue:

Art. 5 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria di partecipazione al concorso è di L. 232 per colonna ».

Art. 5 - il quinto periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giuocata, la somma di L. 18 per colonna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1981

Il Ministro: FORMICA

(5228)

DECRETO 31 agosto 1981.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive (Totocalcio).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 597;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo del 20 agosto 1981, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco è stato elevato da L. 186 a L. 232;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965, del 15 gennaio 1971, del 10 luglio 1971, del 5 luglio 1975, del 29 luglio 1975, del 27 luglio 1976, del 27 dicembre 1977 e del 9 dicembre 1980;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è modificato come segue:

Art. 3 - il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 232 ».

Art. 3 - il primo periodo del quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 18 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1981

Il Ministro: FORMICA

(5226)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2242/81 della commissione, del 24 giugno 1981, che modifica gli allegati dei regolamenti (CEE) numero 3553/80 e (CEE) n. 3554/80 del Consiglio e (CEE) n. 920/81 della commissione concernenti il regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei Paesi terzi.

Pubblicato nel n. L 221 *del* 6 *agosto* 1981.

(217/C)

Regolamento (CEE) n. 2243/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo alla fornitura tramite l'UNHCR di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza a favore dei profughi afgani nel Pakistan nel quadro del regolamento (CEE) n. 1310/80.

Regolamento (CEE) n. 2244/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo alla fornitura tramite l'UNHCR di grassi del latte, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza a favore dei profughi afgani nel Pakistan nel quadro del regolamento (CEE) n. 1312/80.

Regolamento (CEE) n. 2245/81 della commissione, del 4 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2246/81 della commissione, del 4 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2247/81 della commissione, del 4 agosto 1981, relativo ad un aiuto al trasporto di taluni prodotti greci del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2248/81 della commissione, del 4 agosto 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2249/81 della commissione, del 4 agosto 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2250/81 della commissione, del 4 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 219 *del* 5 *agosto* 1981.

(218/C)

Regolamento (CEE) n. 2251/81 della commissione, del 5 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2252/81 della commissione, del 5 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Relogamento (CEE) n. 2253/81 della commissione, del 5 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2254/81 della commissione, del 5 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2255/81 della commissione, del 5 agosto 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2256/81 della commissione, del 5 agosto 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 2257/81 della commissione, del 3 agosto 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Honduras a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2258/81 della commissione, del 3 agosto 1981, relativo alla fornitura di frumento duro alla Somalia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2259/81 della commissione, del 5 agosto 1981, relativo all'importo provvisorio del contributo alla produzione di isoglucosio per il periodo dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1981.

Regolamento (CEE) n. 2260/81 della commissione, del 5 agosto 1981, che modifica per la seconda volta l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2261/81 della commissione, del 5 agosto 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2262/81 della commissione, del 5 agosto 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2263/81 della commissione, del 5 agosto 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2264/81 della commissione, del 5 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1015/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 926/79 relativo al regime comune applicabile alle importazioni (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 103 del 15 aprile 1981).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1582/81 della commissione, del 12 giugno 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 154 del 13 giugno 1981).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2000/81 della commissione, del 16 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 194 del 17 luglio 1981).

Pubblicati nel n. L 220 *del 6 agosto* 1981.

(219/C)

Regolamento (CEE) n. 2265/81 della commissione, del 6 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2266/81 della commissione, del 6 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2267/81 della commissione, del 6 agosto 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2268/81 della commissione, del 6 agosto 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2269/81 della commissione, del 4 agosto 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 2270/81 della commissione, del 6 agosto 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario, guanti e altri accessori per oggetti di vestiario, delle sottovoci 42.03 A, B, II, III, C della tariffa doganale comune, originari dell'Uruguay beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2271/81 della commissione, del 5 agosto 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1363/81, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 2272/81 della commissione, del 6 agosto 1981, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2273/81 della commissione, del 6 agosto 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2274/81 della commissione, del 6 agosto 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2275/81 della commissione, del 6 agosto 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2276/81 della commissione, del 6 agosto 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2277/81 della commissione, del 6 agosto 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2278/81 della commissione, del 6 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 222 *del 7 agosto* 1981.

(220/C)

Regolamento (CEE) n. 2279/81 della commissione, del 7 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2280/81 della commissione, del 7 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2281/81 della commissione, del 7 agosto 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2282/81 della commissione, del 7 agosto 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 532/75 relativo al recupero, all'atto dell'esportazione, degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti.

Regolamento (CEE) n. 2283/81 della commissione, del 7 agosto 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1098/68 per quanto riguarda la restituzione da accordare allo zucchero contenuto in taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2284/81 della commissione, del 7 agosto 1981, che fissa, per la campagna 1981-82, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le prugne secche ottenute da susine da innesto (prunes d'Ente), nonché l'importo dell'aiuto alla produzione di prugne.

Regolamento (CEE) n. 2285/81 della commissione, del 7 agosto 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 28/81 che stabilisce, in seguito all'adesione della Grecia, le disposizioni transitorie per la detenzione e l'immissione nel circuito commerciale di prodotti viticoli greci.

Regolamento (CEE) n. 2286/81 della commissione, del 7 agosto 1981, che accorda per la campagna 1981-82 la facoltà di recedere dai contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati.

Regolamento (CEE) n. 2287/81 della commissione, del 7 agosto 1981, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2254/80 relativo alle modalità d'applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 2288/81 della commissione, del 7 agosto 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Benin a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2289/81 della commissione, del 7 agosto 1981, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Somalia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2290/81 della commissione, del 7 agosto 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2291/81 della commissione, del 7 agosto 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 2292/81 della commissione, del 7 agosto 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2293/81 della commissione, del 7 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2161/81 della commissione, del 29 luglio 1981, recante applicazione, all'inizio della campagna 1981-82, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero di qualità panificabile minima (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 210 del 30 luglio 1981).

Pubblicati nel n. L 223 *dell'*8 *agosto* 1981.

(221/C)

Regolamento (CEE) n. 2294/81 della commissione, del 10 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2295/81 della commissione del 10 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2296/81 della commissione, del 7 agosto 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 2297/81 della commissione, del 10 agosto 1981, che stabilisce misure transitorie per quanto riguarda gli acquisti d'intervento di carni bovine in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2298/81 della commissione, del 10 agosto 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) n. 980/81 per quanto concerne i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti all'intervento in taluni Stati membri nonché i loro coefficienti.

Regolamento (CEE) n. 2299/81 della commissione, del 10 agosto 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1077/81 relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di *restituzioni all'esportazione di zucchero bianco destinato* alla Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2300/81 della commissione, del 10 agosto 1981, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 2112/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2301/81 della commissione, del 10 agosto 1981, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2049/81 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile.

Regolamento (CEE) n. 2302/81 della commissione, del 10 agosto 1981, che sopprime l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2303/81 della commissione, del 10 agosto 1981, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 2101/81 che istituisce una tassa di compensazione alla importazione di mele originarie dell'Argentina.

Regolamento (CEE) n. 2304/81 della commissione, del 10 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 225 *dell'*11 *agosto* 1981.

(222/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Errata-corrige

Nel comunicato concernente i risultati delle elezioni dei componenti i comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, indette nei giorni 10-11 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 5 agosto 1981, alla pagina 5087, al punto «01 - Comitato nazionale per le scienze matematiche», nella parte riguardante i voti riportati dai professori universitari di ruolo, per la lista I, dove è scritto: «gruppo 03 - *Galletto Dionigi . . . 56*», leggasi: «gruppo 03 - *Cercignani Carlo . . . 98*».

(5192)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1981, registro n. 23 Difesa, foglio n. 318, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiane:

Medaglie d'argento

Botta Giuseppe, nato il 13 dicembre 1925 a Fossano (Cuneo). — Giovane e ardente patriota partecipava animosamente alla lotta contro l'invasore della Patria dimostrando notevoli doti di coraggio ed elevato spirito combattivo. Instancabile realizzatore di audaci azioni contro il nemico, guidava, con rara perizia, i suoi uomini in numerosi atti di sabotaggio infliggendo all'avversario ingenti perdite. Arrestato, veniva per lunghi giorni barbaramente seviziato, sostenendo con animo indomito crudeli sofferenze senza mai nulla rivelare che potesse nuocere ai compagni di fede. — Savigliano, 15 giugno 1944-7 giugno 1945.

Dianda Umberto, nato il 12 aprile 1916 a Lucca. — Valoroso ufficiale, già decorato di medaglia d'oro al valor militare, rifiutava sdegnosamente ogni collaborazione con gli oppressori della Patria partecipando attivamente, tra continui rischi, alla lotta clandestina. Instancabile nell'opera altamente patriottica, sprezzante dei continui pericoli cui si esponeva, riusciva ad infondere nei collaboratori, con l'esempio trascinatore, salda fede nei destini della Patria. Nei giorni della liberazione di Lucca, unitamente a pochi ardimentosi, con audace azione attaccava in località S. Pietro a Vico un nutrito presidio nemico che costringeva a ritirarsi facilitando così l'avanzata del comando alleato. Esempio di cosciente eroismo e di elevato spirito di sacrificio. — Lucca, 1° ottobre 1943-19 settembre 1944.

Medaglia di bronzo

Dalmasso Bartolomeo, nato il 18 giugno 1921 a Cuneo. — Fervente patriota prendeva parte a numerose azioni di guerra contro il nemico invasore distinguendosi per valore, capacità e spirito di sacrificio. Nei giorni 25, 26 e 27 giugno 1944, nel corso di un capillare rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche sosteneva un cruento combattimento infliggendo all'avversario notevoli perdite. Ferito gravemente in più parti del corpo rifiutava ogni soccorso e, pur nello spasimo del dolore, continuava a combattere fino all'esaurimento delle proprie forze. — Valle Maira, 25, 26 e 27 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1981, registro n. 23 Difesa, foglio n. 282, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Burgalassi Elia, nato il 7 dicembre 1910 a Peccioli (Pisa). — Già fante della divisione «Bergamo» subito dopo l'armistizio veniva catturato dai tedeschi e deportato in territorio straniero da dove riusciva abilmente a rientrare in Italia. Aggregatosi successivamente alle formazioni partigiane della Val Chisone si distingueva ben presto per coraggio e sprezzo del pericolo. Arrestato per vile delazione e sottoposto ad atroci torture nulla rivelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Condannato

a morte riusciva, pochi istanti prima dell'esecuzione, ad evadere dopo aver sopraffatto la sentinella. Raggiunta la sua formazione riprendeva la lotta operando validamente fino al giorno della liberazione. — Piemonte, 1° luglio 1944-25 aprile 1945.

Croce

Camusso Carlo, nato il 7 novembre 1922 a San Germano Chisone (Torino). — Valoroso patriota, dotato di entusiastico spirito combattivo, partecipava a numerosi scontri con il nemico evidenziando indomito coraggio e grande abnegazione. Il 22 gennaio 1945, in località Villafranca Piemonte, alla testa di pochi ardimentosi attaccava e arrestava un convoglio ferroviario nemico fortemente scortato. Nonostante la superiorità numerica dell'avversario riusciva, dopo ore di aspro e duro combattimento, a catturare l'intera scorta e a rendere inefficiente la motrice del treno. — Villafranca Piemonte, 22 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1981, registro n. 23 Difesa, foglio n. 291, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Mestre Italo, nato l'8 maggio 1925 a Chions (Udine). — Fervente patriota, partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana dimostrando indomito coraggio e ammirevole sprezzo del pericolo. Promosso commissario di brigata riusciva, nel corso del lungo e duro ciclo operativo, ad ideare e a realizzare numerose e audaci azioni di sabotaggio che procuravano al nemico notevoli perdite in uomini e in materiali. — Veneto, 17 novembre 1943-1° maggio 1945.

(5160)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « American school of Milan », in Noverasco di Opera, ad accettare alcune donazioni

Il prefetto della provincia di Milano, con decreto prot. n. 1902 Div. 1ª del 5 giugno 1981, ha autorizzato l'associazione « American school of Milan », in Noverasco di Opera (Milano), ad accettare le seguenti donazioni:

Arthur Andersen & Co. Foundation	US	5,000.00
Ingersoll-Rand Co.	»	10,000.00
IMCO Services	»	3,500.00
Governo degli Stati Uniti	»	19,000.00
Governo degli Stati Uniti	»	2,500.00
Chrysler Finanziaria	L.	1.000.000
Johnson Controls	»	3.000.000
Plasmon Dietetici	»	4.999.000
Gruppo Lepetit	»	8.000.000
Banca d'America e d'Italia	»	2.000.000

Il prefetto della provincia di Milano, con decreto prot. n. 8512 Div. 1ª del 27 giugno 1981, ha autorizzato l'associazione « American school of Milan », in Noverasco di Opera (Milano), ad accettare la seguente donazione: Ente morale « the American Community School of Milan, Inc. » sede in 1105 north Market Street, Wilmington, Delaware (U.S.A.)... u.s. $ 35.000 (dollari U.S.A. trentacinquemila).

(5143)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Integrazione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli

Con decreto ministeriale 10 agosto 1981, il dott. Gianfranco Latini e il dott. Fausto Bosca della Confederazione nazionale coltivatori diretti sono stati chiamati a far parte, rispettivamente quale membro effettivo e quale membro supplente, della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli, sezione fiori e piante ornamentali.

(5161)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Zanzigel crema insettorepellente » della ditta Prodotti dermatologici Abrì.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 è stata revocata la registrazione del presidio medico-chirugico denominato « Zanzigel crema insettorepellente » registrato al n. 7546 in data 29 ottobre 1973 a nome della ditta Prodotti dermatologici Abrì, codice fiscale n. 03720750151, con sede e domicilio fiscale in Milano. Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio. I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del predetto decreto, che sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

(5159)

Revoca di decreto concernente la revoca della registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Pre-op » della ditta Cyanamid Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1981, è stato revocato il decreto 29 marzo 1980 con il quale era stata revocata la registrazione n. 6653 del presidio medico-chirurgico denominato « Pre-op », a nome della ditta Cyanamid Italia S.p.a., codice fiscale n. 00130300874, con sede e domicilio fiscale in Catania, viale della Libertà, 137. I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i restanti organi delle regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del predetto decreto, da notificarsi, in via amministrativa alla ditta interessata.

(5155)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 6 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Augustea Pack di Roma è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deriver, stabilimento di Torre Annunziata (Napoli), è prolungata all'8 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 14 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.Me. - Azienda conciaria meridionale di Casoria (Napoli) è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 14 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pancaldi di Adriana Pancaldi in Lunelli, con sede e stabilimento in Zola Predosa (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 maggio 1980 al 19 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 17 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pancaldi di Adriana Pancaldi in Lunelli, con sede e stabilimento in Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 19 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 18 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pancaldi di Adriana Pancaldi in Lunelli, con sede e stabilimento in Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 17 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 17 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 17 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento SIR, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 17 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pac di Lanciano (Chieti) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 17 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Salerno per i lavori relativi alla esecuzione dell'opera pubblica stradale di collegamento tra il porto di Salerno e la circonvallazione ANAS, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 18 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Salerno per i lavori relativi alla esecuzione dell'opera pubblica stradale di collegamento tra il porto di Salerno e la circonvallazione ANAS, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 17 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Salerno per i lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Basso Sele e di completamento del porto di Salerno, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 18 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Salerno per i lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Basso Sele e di completamento del porto di Salerno, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 18 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe De Micheli & C., con sede in Firenze, unità di Firenze, Roma, Genova, Milano e Venezia, è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 18 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ILCOS - Impresa lavori costruzioni e strade, cantiere località Pantani di Paola, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1980 al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 22 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samo, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 24 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena) è prolungata al 16 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 25 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiafur di Radicofani (Siena), è prolungata al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 25 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia tecnica siciliana, con sede in Siracusa, è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5134)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 26 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1239,80	1239,80	1239,90	1239,80	1239,75	1231 —	1239,70	1239,80	1239,80	1239,80
Dollaro canadese	1022,25	1022,25	1025,75	1022,25	1022,42	1000 —	1021 —	1022,25	1022,25	1022,25
Marco germanico	498,80	498,80	499,30	498,80	499,59	499,50	498,80	498,80	498,80	498,80
Fiorino olandese	448,48	448,48	448,25	448,48	449,34	445 —	448,50	448,48	448,48	448,50
Franco belga	30,485	30,485	30,55	30,485	30,57	30,55	30,4850	30,485	30,485	30,50
Franco francese	208,19	208,19	207,95	208,19	209,24	208,60	208,12	208,19	208,19	208,20
Lira sterlina	2275,30	2275,30	2279 —	2275,30	2278,90	2268 —	2276 —	2275,30	2275,30	2275,30
Lira irlandese	1819 —	1819 —	1820 —	1819 —	1818,71	—	1818 —	1819 —	1819 —	—
Corona danese	159,24	159,24	159,10	159,24	159,19	156 —	159,30	159,24	159,24	159,25
Corona norvegese	201,82	201,82	202 —	201,82	201,88	197 —	201,90	201,82	201,82	201,80
Corona svedese	234,71	234,71	234,60	234,71	234,82	229 —	234,90	234,71	234,71	234,70
Franco svizzero	574,50	574,50	573,88	574,50	575,82	575 —	575 —	574,50	574,50	574,50
Scellino austriaco	71,03	71,03	71,05	71,03	71,22	71,10	71,20	71,03	71,03	71 —
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,65	18,70	18,64	17 —	18,70	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	12,456	12,456	12,4375	12,456	12,44	11,45	12,47	12,456	12,456	12,45
Yen giapponese	5,381	5,381	5,38	5,381	5,38	5 —	5,386	5,381	5,381	5,38

Media dei titoli del 26 agosto 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,425
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,650
» 5,50 % » » 1968-83	83,725
» 5,50 % » » 1969-84	80,350
» 6 % » » 1970-85	76,875
» 6 % » » 1971-86	70,050
» 6 % » » 1972-87	70,975
» 9 % » » 1975-90	70,800
» 9 % » » 1976-91	72,600
» 10 % » » 1977-92	77,975
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,175
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,150
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,375
» » » » 1-12-1979/81	99,100
» » » » 1- 1-1980/82	99,075
» » » » 1- 3-1980/82	98,375
» » » » 1- 5-1979/82	97,750
» » » » 1- 5-1980/82	97,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	97,750
» » » » 1- 7-1979/82	98,125
» » » » 1- 7-1980/82	98,200
» » » » 1- 8-1980/82	98,225
» » » » 1-10-1979/82	97,025
» » » » 1-10-1980/82	97,550
» » » » 1-12-1980/82	98,200
» » » » 1- 1-1980/83	98,475
» » » » 1-10-1980/83	98,950
» » » » 1- 3-1981/84	97,400
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,950
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,975
» » » 12 % 1- 4-1982	95,325
» » » 15 % 1- 1-1983	94,325
» » » 12 % 1-10-1983	86 —
» » » 12 % 1- 1-1984	84,350
» » » 12 % 1- 4-1984	84,175
» » » 12 % 1-10-1984	83,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1239,75
Dollaro canadese	1021,625
Marco germanico	498,80
Fiorino olandese	448,49
Franco belga	30,485
Franco francese	208,155
Lira sterlina	2275,65
Lira irlandese	1818,50
Corona danese	159,27
Corona norvegese	201,86
Corona svedese	234,805
Franco svizzero	574,75
Scellino austriaco	71,115
Escudo portoghese	18,70
Peseta spagnola	12,463
Yen giapponese	5,383

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 27 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1233,45	1233,45	1233,40	1233,45	1233,50	1230,50	1233,55	1233,45	1233,45	1233,45
Dollaro canadese	1015,50	1015,50	1016 —	1015,50	1015,24	1000 —	1015,50	1015,50	1015,50	1015,50
Marco germanico	498,50	498,50	499,10	498,50	498,98	498,40	498,35	498,50	498,50	498,50
Fiorino olandese	448,78	448,78	449,75	448,78	449,28	445 —	448,90	448,78	448,78	448,80
Franco belga	30,496	30,496	30,65	30,496	30,54	30,30	30,51	30,496	30,496	30,50
Franco francese	208,52	208,52	208,41	208,52	208,53	207,80	208,45	208,52	208,52	208,50
Lira sterlina	2265,50	2265,50	2269 —	2265,50	2268,40	2262 —	2264 —	2265,50	2265,50	2265,50
Lira irlandese	1823,75	1823,75	1820 —	1823,75	1820,64	—	1821 —	1823,75	1823,75	—
Corona danese	159,13	159,13	159,40	159,13	159,20	156 —	159,30	159,13	159,13	159,15
Corona norvegese	201,14	201,14	201,30	201,14	201,19	197 —	201,05	201,14	201,14	201,15
Corona svedese	234,35	234,35	234,55	234,35	234,43	229 —	234,90	234,35	234,35	234,35
Franco svizzero	573,50	573,50	573,10	573,50	573,24	573,30	573,30	573,50	573,50	573,50
Scellino austriaco	71,027	71,027	71,25	71,027	71,31	71 —	71,09	71,027	71,027	71 —
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,75	18,70	18,64	17 —	18,70	18,.0	18,70	18,70
Peseta spagnola	12,448	12,448	12,49	12,448	12,47	11,50	12,4350	12,448	12,448	12,45
Yen giapponese	5,352	5,352	5,36	5,352	5,349	5 —	5,35	5,352	5,352	5,35

Media dei titoli del 27 agosto 1981

Titolo	
Rendita 5 % 1935	39,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,575
» 5,50 % » » 1968-83	83,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,350
» 6 % » » 1970-85	76,875
» 6 % » » 1971-86	70,300
» 6 % » » 1972-87	70,975
» 9 % » » 1975-90	70,800
» 9 % » » 1976-91	72,650
» 10 % » » 1977-92	78,375
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,175
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,150
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,425
» » » » 1-12-1979/81	99,150
» » » » 1- 1-1980/82	99,100
» » » » 1- 3-1980/82	98,525
» » » » 1- 5-1979/82	97,725
» » » » 1- 5-1980/82	97,675

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	97,800
» » » » 1- 7-1979/82	98,175
» » » » 1- 7-1980/82	98,300
» » » » 1- 8-1980/82	98,200
» » » » 1-10-1979/82	97,050
» » » » 1-10-1980/82	97,425
» » » » 1-12-1980/82	98,200
» » » » 1- 1-1980/83	98,400
» » » » 1-10-1980/83	98,975
» » » » 1- 3-1981/84	97,425
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,950
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,050
» » » 12 % 1- 4-1982	95,350
» » » 15 % 1- 1-1983	94,300
» » » 12 % 1-10-1983	86,100
» » » 12 % 1- 1-1984	84,350
» » » 12 % 1- 4-1984	84,225
» » » 12 % 1-10-1984	83,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1981

Valuta	
Dollaro USA	1233,500
Dollaro canadese	1015,500
Marco germanico	498,425
Fiorino olandese	448,840
Franco belga	30,503
Franco francese	208,485
Lira sterlina	2264,750
Lira irlandese	1822,375
Corona danese	159,215
Corona norvegese	201,095
Corona svedese	234,625
Franco svizzero	573,400
Scellino austriaco	71,058
Escudo portoghese	18,700
Peseta spagnola	12,441
Yen giapponese	5,351

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tredici posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di architettura:

istituto di ricerca architettonica . . posti n. 4

di cui:

a) un posto destinato al laboratorio di modellistica;

b) un posto destinato al laboratorio fotografico e al laboratorio cartoteca;

c) due posti destinati ai servizi generali dell'istituto.

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . posti n. 1
clinica medica generale e terapia medica II » 1
II cattedra di clinica medica generale e terapia medica . » 1
IV cattedra di patologia speciale medica » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di matematica . . » 1

Facoltà di scienze politiche:

istituto di diritto pubblico . . . » 1
servizi generali del rettorato . . . . » 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 4, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che intendano partecipare a più concorsi devono presentare domande separate per ciascun concorso.

Le prove di esame si svolgeranno presso le sedi e secondo il calendario sottoindicati:

Facoltà di architettura:

istituto di ricerca architettonica: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via Ricasoli, 66, Firenze, il giorno 9 ottobre 1981 e seguenti alle ore 8,30.

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, viale Morgagni, 50, Firenze, il giorno 22 ottobre 1981 e seguenti alle ore 8,30;

clinica medica generale e terapia medica II: le prove si svolgeranno presso la stessa clinica, viale Pieraccini, 18, Firenze, il giorno 8 ottobre 1981 e giorni successivi alle ore 8,30;

II cattedra di clinica medica generale e terapia medica: le prove si svolgeranno presso la clinica medica II, viale Pieraccini, 18, Firenze, il giorno 29 ottobre 1981 e giorni successivi alle ore 8,30;

IV cattedra di patologia speciale medica: le prove si svolgeranno presso la clinica medica III, Policlinico di Careggi, Firenze, il giorno 27 ottobre 1981 e giorni successivi alle ore 8,30.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di matematica: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, viale Morgagni, 67/A, Firenze, il giorno 13 ottobre 1981 e giorni successivi alle ore 8,30.

Facoltà di scienze politiche:

istituto di diritto pubblico: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, via Laura, 48, Firenze, il giorno 20 ottobre 1981 e giorni successivi alle ore 8,30;

servizi generali del rettorato: le prove si svolgeranno presso il rettorato dell'Università di Firenze, piazza S. Marco n. 4, Firenze, il 15 ottobre 1981 alle ore 8,30 e giorni successivi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(5172)

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Centro di calcolo elettronico . . . . . posti n. 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza S. Marco, 50121 Firenze, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove del concorso si svolgeranno presso il centro di calcolo elettronico, via delle Gore, 2, Firenze, i giorni 2 e 3 ottobre 1981 alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(5173)

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso le Università sottoindicate:

Università di Torino;
Università di Catania;
Università di Salerno;
Istituto universitario di architettura di Venezia;
Università di Camerino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi agli uffici del personale delle singole università e degli istituti di istruzione universitaria.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'università o istituto di istruzione universitaria per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola università o istituto di istruzione universitaria.

(5171)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1981, n. 33.

Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981-82 - Modificazioni alla delibera consiliare n. 94 del 28-29 aprile 1981.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 24 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Stato di previsione dell'entrata e della spesa

Il totale generale delle spese della regione Puglia, per lo esercizio finanziario 1981, è approvato in L. 5.378.970.877.641 in termini di competenza ed in L. 7.010.267.783.916 in termini di cassa.

Il totale generale dell'entrata della regione Puglia per lo esercizio finanziario 1981 è approvato in L. 5.378.970.877.641 in termini di competenza ed in L. 7.031.573.278.418 in termini di cassa.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erariali attribuiti dallo Stato alla regione Puglia, nonché di ogni altra somma e proventi dovuti per l'anno 1981 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

E' autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1981 annesso alla presente legge.

E' autorizzato il pagamento delle spese della regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1981 in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 « Norme sulla contabilità regionale ».

Art. 2.
Quadro generale riassuntivo

E' approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio 1981 annesso alla presente legge.

Art. 3.
Bilancio pluriennale

Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri è adottato ed approvato l'allegato bilancio pluriennale per il biennio 1981-82 (allegati numeri 1 e 2).

E' approvato l'allegato bilancio annuale per l'esercizio finanziario 1981 dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) e dell'Ente regionale pugliese trasporti (ERPT), della gestione speciale riforma nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione della Regione per il 1981.

Art. 4.
Fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine

Sono considerate obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 36 della legge di contabilità regionale, le spese descritte nell'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal cap. 16102 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell'allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 36 della legge di contabilità regionale.

Art. 5.
Fondo sanitario regionale

Le somme iscritte nei capitoli di bilancio relativi al fondo sanitario regionale sono determinate in via provvisoria.

La giunta regionale, in relazione all'approvazione del piano sanitario nazionale e del piano sanitario regionale, fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali nonché alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento, è autorizzata, sentito il parere della competente commissione consiliare, anche in deroga alla legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977, alla rideterminazione delle entrate e delle uscite dei capitoli di spesa afferenti il fondo sanitario regionale, e allo storno di fondi tra i capitoli dello stesso fondo sanitario regionale per sopperire alle reali esigenze verificatesi nei vari settori di intervento.

Art. 6.
Fondo di riserva per spese impreviste

La giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo, da presentare al consiglio regionale entro trenta giorni per la convalida, con legge regionale, il prelevamento di somme da fondo per spese impreviste di cui al cap. 16108 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, ai sensi dell'art. 37 della legge di contabilità regionale.

Art. 7.
Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa

E' determinato in L 100.000.000.000 per l'esercizio 1981 il fondo di riserva, per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.

Il fondo di cui al comma precedente è iscritto nello stanziamento di cassa al cap. 16104.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa, sono disposte con delibere del consiglio regionale non soggette a controllo, giusta quanto disposto all'art. 41 della legge di contabilità regionale e all'art. 12 della legge n. 335 del 19 maggio 1976.

Art. 8.
Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici

La giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981, le variazioni occorrenti per iscrivere nella entrata e nella spesa, istituendo — ove occorra — nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell'art. 43 della legge di contabilità regionale.

Art. 9.
Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 17 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finchè non sia diversamente disposto da leggi regionali.

Art. 10.
Fondi a disposizione del presidente della giunta regionale e del presidente del consiglio regionale

I fondi regionali a disposizione del presidente del consiglio regionale e della giunta regionale iscritti ai capitoli 00104 e 00126 dello stato di previsione della spesa, verranno erogati secondo le modalità di applicazione dell'art. 184 del regio decreto 11 novembre 1923, e successive integrazioni e modificazioni, salvo diversa disposizione legislativa regionale.

Art. 11.
Fondi globali

Con separati e successivi provvedimenti legislativi in relazione all'emanazione di norme regionali autorizzative di spesa, sarà disposto il prelievo delle somme occorrenti dai fondi glo-

bali previsti ai capitoli 16202 e 16204 dello stato di previsione della spesa, giusta gli allegati numeri 7 e 8 al bilancio 1981 e con le modalità previste all'art. 36 della legge di contabilità regionale.

Art. 12.

Classificazione della spesa

Per l'anno 1981 le spese della Regione sono classificate giusta quanto previsto all'art. 30 della legge di contabilità regionale. In mancanza delle determinazioni di cui al sesto comma dell'art. 9 della legge n. 335 del 19 maggio 1976, le spese della Regione sono anche classificate secondo i quadri di classificazione di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge (allegati n. 4, n. 5 e n. 6).

Art. 13.

Riparto quote fondo sanitario regionale

Il riparto delle quote del fondo sanitario regionale per il 1981 è determinato in via provvisoria, sulla proposta del piano sanitario nazionale, secondo gli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli del fondo sanitario stesso.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore

Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1981 concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all'allegato stato di previsione della spesa stessa Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base delle normative in materia di gestione delle spese introdotte con la legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

Residui perenti

E' autorizzata l'iscrizione in appositi capitoli di spesa in ogni obiettivo e fase operativa della spesa, degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi dal 1978 e precedenti, per le spese di cui al terzo comma dell'art. 71 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977, che si presume cadano in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1980, ai sensi dell'art. 71 della legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio 1981.

Art. 16.

Applicazione saldo finanziario attivo

E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 del presunto saldo finanziario attivo al termine dell'esercizio 1980, per l'ammontare di L. 407.756.043.962.

LAVORI PUBBLICI

Art. 17.

I limiti di impegno trentacinquennali di cui al cap. 02302 del bilancio 1980, già autorizzati per l'anno 1980 per la concessione dei contributi agli enti locali per le finalità di cui alle leggi regionali n. 2 del 21 gennaio 1974 e n. 37 del 12 agosto 1978, graveranno a partire dal bilancio per l'esercizio 1982 fino al 2016.

Art. 18.

Le promesse di contributo assentite per opere pubbliche negli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978 possono essere utilizzate mediante l'assunzione dell'impegno della prima quota di ammortamento, nell'esercizio 1981, con imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio.

Art. 19.

Le norme di cui al comma *a*) dell'art. 9 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, si applicano, in deroga alle norme di cui all'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 15, anche alle opere di edilizia scolastica, ivi comprese quelle finanziate con i fondi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

AGRICOLTURA

Art. 20.

Contributi sulle spese sostenute per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva dei terreni destinati nel 1980 a tabacchicoltura.

I contributi per il miglioramento e l'incremento delle colture da rinnovo, previsti dalla legge regionale n. 28 dell'8 aprile 1975, sono concessi alle aziende agricole che nel 1980 hanno coltivato tabacco.

La Regione si avvarrà per l'attuazione dell'intervento:

a) delle associazioni dei produttori di tabacco e delle cooperative tabacchicole regolarmente costituite cui è conferito il compito di raccogliere le domande dei produttori e di istruirle secondo le norme tecniche da definirsi dalla giunta regionale;

b) degli ispettorati provinciali dell'agricoltura con compiti di riscontro della documentazione e di controllo mediante sondaggio a campione su una aliquota non inferiore al 5% delle richieste.

Alle associazioni dei produttori e alle cooperative è corrisposto un rimborso spese forfettizzato del 3% della sommatoria dei contributi relativi alle pratiche dagli stessi curate.

Per la presentazione delle domande di contributo è stabilito il termine di 100 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

E' istituito un fondo di rotazione in favore dell'ERSAP per provvedere alle anticipazioni di somme necessarie ad attuare interventi disposti dalla Regione a sostegno della cooperazione e delle produzioni agricole.

Detto fondo, stabilito in L. 50.000.000.000, farà carico al capitolo 17011 della parte II spesa.

Le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo verranno stabilite con provvedimento della giunta regionale anche su proposta del consiglio di amministrazione dell'ERSAP, sentita la competente commissione consiliare.

Con legge di bilancio annualmente a partire dal 1982 il Fondo sarà reintegrato delle somme anticipate dall'ERSAP per gli interventi disposti dalla Regione nel corso dell'anno precedente.

TRASPORTI

Art. 22.

Il fondo stanziato sul cap. 05107 della Parte II - spesa è destinato a finanziare le prime tre trimestralità delle sovvenzioni di esercizio per l'anno 1981 e, previo accertamento della regolarità dell'esercizio, la quarta trimestralità delle sovvenzioni per l'anno 1980.

INDUSTRIA

Art. 23.

Nel bilancio del corrente esercizio è stanziata al cap. 06144 la somma di lire 170 milioni per eseguire un'indagine diretta a favorire la valorizzazione e la migliore conoscenza di tutti i materiali di cava, le possibilità di loro nuovi impieghi, il miglioramento tecnologico dei procedimenti di estrazione e lavorazione in condizione di massima sicurezza per gli addetti nonchè per accertare le proprietà coibenti dei materiali lapidei ai fini della diffusione del loro impiego nell'edilizia e del contenimento e del risparmio dei consumi energetici.

Nel bilancio del corrente esercizio finanziario è stanziata al cap. 06146 la somma di lire 80 milioni per eseguire un'indagine sulla struttura delle imprese estrattive della Regione e sulla entità dei loro possibili e prevedibili investimenti a breve e/o medio termine nonchè per individuare le cause che impediscono il costituirsi di valide ed estese forme di cooperazione economica tra gli operatori economici del settore analizzandone i risultati e con le relative conclusioni.

Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono affidati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, previa stipula di apposite convenzioni nelle quali saranno specificate le metodologie da adottare, il numero degli elaborati ed i termini di consegna.

Alla liquidazione delle spese di cui al primo e secondo comma si provvede con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore preposto al settore industria.

Art. 24.

All'art. 26 della legge regionale 22 marzo 1980, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

« Alla liquidazione della spesa si provvede con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore preposto al settore industria ».

Art. 25.

Nel bilancio del corrente esercizio finanziario è stanziata al cap. 06142 la somma di lire 70 milioni per maggiori spese, IVA compresa, relativa alle indagini e ricerche geologiche di cui all'art. 21 della legge regionale 27 febbraio 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni. Alla liquidazione della spesa si provvede con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore preposto al settore industria.

Art. 26.

E' autorizzata la spesa, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per la partecipazione dell'amministrazione alle manifestazioni indicate nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 48, con le modalità ivi previste, e per l'esercizio di ogni altra attività promozionale nelle materie « acque minerali e termali » e « cave e torbiere ».

Ogni iniziativa da assumere ai sensi del precedente comma è deliberata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore preposto al settore industria.

E' altresì applicabile il terzo comma dell'art. 6 della predetta legge regionale 28 maggio 1975, n. 48. Alla liquidazione della spesa si provvede con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore preposto al settore industria previa osservanza delle formalità stabilite nell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 28 maggio 1975, n. 48.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 giugno 1981

QUARTA

(*Omissis*).

(4444)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812380)